

## **Nuova forma di utilizzo del congedo di maternità**

La Legge di Bilancio 2019 (art. 1 comma 485 della legge 145/2018) introduce una nuova forma di utilizzo per il congedo di maternità: le neo mamme potranno usufruire dei 5 mesi del congedo di maternità anche interamente dopo il parto (entro i successivi cinque mesi dallo stesso) e non più come oggi dove l'astensione dal lavoro nell'ultimo mese della gestazione era obbligatoria.

Propedeutico a detta possibilità sarà ovviamente il via libera del medico curante.

A comunicare le prime istruzioni della novità contenuta nella legge di stabilità 2019 è stato l'Inps con il messaggio 1738/2019.

In attesa dell'emanazione di apposita circolare, dall'Istituto di previdenza fanno sapere: "Dal 1° gennaio 2019 l'art. 1 comma 485 della legge 145/2018, riconosce, in alternativa a quanto disposto dal comma 1 dell'art. 16 del D.Lgs. 151/2001, alle lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro solo dopo l'evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, se il medico specialista del Ssn o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. Ne deriva che, la madre lavoratrice potrà fruire del congedo di maternità prevista nel comma 1 del citato art.16, dal giorno successivo alla data effettiva del parto e per i 5 mesi successivi. A tal proposito, in attesa di emanare la circolare operativa, per salvaguardare i diritti delle madri che intendano avvalersi della facoltà di astensione esclusivamente dopo l'evento del parto, l'Inps rende possibile alle stesse di esercitare l'opzione presentando domanda telematica di indennità di maternità, spuntando la specifica opzione".